

00-01-00 - Direzione Generale ASE

00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze

00-01-02-02 - Settore finanza e fiscalità regionale e locale

Oggetto: Contributo nella forma di credito d'imposta ai sensi della L.R. 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) Art. 13 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6: approvazione ulteriore elenco pratiche rigettate revoca precedenti pratiche approvate

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale del 28.10.2016 n. 25 che istituisce l'Agenzia Sarda delle Entrate (ASE) al fine di potenziare e razionalizzare il governo delle entrate del sistema Regione;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, in ultimo modificato con Delibera della Giunta Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/10 del 30 dicembre 2021 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2/69 del 04/01/2022, con i quali sono conferiti alla dott.ssa Stefania Masala l'incarico e le funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE) per la durata di cinque anni;

VISTA la la Determinazione del Direttore Generale n. 95/1558 del 29.06.2023 con la quale sono assegnate alla Dr.ssa Angela Maria Dedola, con effetto dal 1° agosto 2023, le funzioni di Direttore del Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze, comprensivo del Settore Sicurezza del Lavoro, Gestione Studi Gestione

tributi e Coordinamento della riscossione del sistema Regione e del Settore finanza e fiscalità regionale e locale e agevolazioni fiscali;

- DATO ATTO CHE**
- l'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale;
 - l'ASE fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della legge regionale 13/11/1998 n. 31 (Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della regione) e successive modifiche e integrazioni ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Assessore competente in materia di entrate;
 - all'ASE si applica la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti regionali nonché la normativa regionale in materia di controlli;
- VISTO**
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 27 prot. 545 del 9.03.23, e le articolazioni organizzative di livello non dirigenziale come in ultimo modificate;
- VISTA**
- la Determinazione del Direttore Generale dell'ASE n. 259 prot. 3430 del 07/12/23, recante "Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026", confermata nella sua esecutività dalla Delibera della Giunta Regionale del 15 febbraio 2024, n. 4/101;
- VISTI**
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
 - il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI

nello specifico:

- l'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali);
- il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);
- l'art. 13 (Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento) - commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 -della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022), con cui la Regione Sardegna intende incentivare e sostenere - con appositi stanziamenti in bilancio - le iniziative imprenditoriali e professionali per favorire un armonioso sviluppo della società civile nei piccoli comuni, attraverso il riconoscimento di un credito di imposta, da richiedersi con specifica domanda di anno in anno, a partire dall'anno 2023;
- il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

PREMESSO CHE

- in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 38/3 del 21.12.2022, l'Agenzia Sarda delle Entrate è competente all'attuazione della richiamata L.R. n. 3/2022, operando per conto della Regione Autonoma della Sardegna conformemente alle Direttive impartite con la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 14.12.2023 con la quale l'Agenzia Sarda per le Entrate (ASE) e la Direzione generale dei Servizi Finanziari sono autorizzate, ognuna per quanto di competenza, sono deputate a stipulare convenzioni, o ogni necessario accordo, con l'Agenzia delle Entrate (AE) per l'attuazione dell'e specifiche misure e direttive;

- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è la sottoscritta Angela Maria Dedola, Direttore del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze ed, in sostituzione, il Direttore Generale dell'ASE Dott.sa Stefania Masala;

VISTO

l'Avviso approvato con la Determinazione n. 82 prot.1297 del 13.03.2024, come rettificato con successiva Determinazione n. 117 prot. 4418 del 17.04.2024 - contenente i termini, la modulistica e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per la concessione del credito di imposta da fruire secondo il regime *de minimis*, a sportello sino ad esaurimento delle risorse a tal fine stanziato nel Bilancio regionale;

DATO ATTO CHE

- con Determinazione n. 115 prot. 4230 del 15.04.2024, al fine di consentire i necessari interventi per la risoluzione dei problemi tecnico-informatici da parte del gestore della piattaforma SIPES, è stata disposta la sospensione della procedura di presentazione delle relative domande;
- con Prot. ASE n. 4450 del 18.04.2024, il nuovo termine per la presentazione telematica delle domande è stato fissato dalle ore 10:00 del giorno 24.04.2024 alle ore 17:00 del giorno 25.09.2024;
- è stata resa nota sul sito istituzionale dell'Agenzia, nell'apposita sezione, la documentazione di supporto all'utenza e le indicazioni operative in ordine all'iter

agevolativo in questione, tra cui si richiamano la Guida alla compilazione della domanda e le FAQ progressivamente aggiornate (di cui alle Determinazioni n. 88 prot. 2271 del 26.03.2024, n. 98 prot. 2982 del 04.04.2024, n. 105 prot. 3523 del 10.04.2023, n. 118 prot. 4432 del 18.04.2024, n. 119 prot. 4580 del 23.04.2024);

ATTESO CHE

- per la presentazione delle istanze è stata prevista una prima fase di compilazione e completamento dell'istanza attraverso la piattaforma telematica SIPES - accessibile al sito dell'ASE dalle ore 10:00 del 24.04.2024 sino alle ore 17:00 del 25.09.2024 - ed una successiva fase di invio telematico dell'istanza a decorrere dalle ore 10.00 del giorno 08.05.2024 sino alle ore 17:00 del giorno 25.09.2024;
- in fase di registrazione è attribuito alla domanda un codice identificativo univoco, contestualmente inviato via PEC all'impresa istante, che consente la gestione anonimizzata della pratica durante il relativo iter istruttorio e concessorio;

EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'Art. 5 dell'Avviso pubblico:

- l'ASE procede alla verifica della completezza e regolarità formale delle domande sulla base dell'ordine cronologico di ricezione rilevato dalla procedura on line;
- considerata la modalità di concessione dell'agevolazione, secondo una procedura "a sportello" rivolta ad una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse
- in caso di domanda irregolare o incompleta, l'ASE procede al rigetto della medesima. Entro i termini di chiusura dello sportello, è sempre possibile presentare una nuova domanda, cui sarà assegnato un nuovo numero cronologico, in sostituzione della precedente
- In nessun caso sarà considerata ammissibile una nuova domanda, laddove l'ASE abbia verificato, anche in esito di controlli a campione, che l'istante ha presentato documentazione falsa o ha reso dichiarazioni sostitutive mendaci o reticenti (si veda

artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), ferma restando la responsabilità penale

- le concessioni sono disposte entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale con determina dirigenziale e l'elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato periodicamente sul sito dell'ASE

- le imprese potranno utilizzare il credito spettante, esclusivamente in compensazione entro il 31.12.2024 attraverso il modello F24, da presentare tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, indicando il Codice Tributo istituito dalla Agenzia delle Entrate;

RICHIAMATO

- l'Articolo 8 "Autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta" delle *Direttive di attuazione art. 13 "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022)* approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n. 44/16 del 14.12.2023, in base al quale, conformemente alle previsioni rese note anche nell'Avviso pubblico dell'Agenzia::

1. L'Agenzia Sarda dell'Entrate, esaminate le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, ne verifica l'ammissibilità sulla base dei dati ivi indicati, quindi comunica ai richiedenti, in via telematica, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta.

2. Si intendono rigettate le istanze a fronte delle quali non sia trasmessa comunicazione di accoglimento entro il predetto termine.

3. Il diritto alla fruizione del credito d'imposta, tenuto conto anche dell'eventuale maggiorazione spettante, matura a seguito di adozione di apposito provvedimento di concessione/autorizzazione alla fruizione.

4. Il beneficio è concesso nei limiti dello stanziamento disponibile. Nell'ipotesi in cui le risorse non siano sufficienti a coprire le richieste si procederà all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

*(...) 5. L'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione è comunicato ad Agenzia delle Entrate - AE,
secondo le modalità operative definite con l'AE stessa;*

RICHIAMATO

- altresì l'Articolo 10 "Controlli" delle sopracitate Direttive di attuazione in base al quale, conformemente alle previsioni rese note anche nell'Avviso pubblico dell'Agenzia:

- 1. Nei confronti dei soggetti che hanno fruito del credito d'imposta sono disposte le necessarie verifiche istruttorie.*
- 2. I controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia tributaria-fiscale sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate.*
- 3. L'ASE può disporre, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli anche a campione sulla base del proprio regolamento allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese oltre che il rispetto della normativa vigente, delle disposizioni delle presenti Direttive e dell'Avviso;*

VISTE

le proprie determinazioni n. 242, prot. 7423 del 16-7-2024; n.305 prot. 8854 del 16-09-2024; n. 356 prot.9995 del 17-10-24, con le quali si è preso atto dell'elenco cronologico delle istanze pervenute rispettivamente alla data del 28.05.2024, al 03.09.2024 e infine al 25.09.2024 e delle pratiche risultate manifestamente inammissibili a seguito dei primi controlli formali automatizzati

RITENUTO

di dover dare atto delle ulteriori istanze, facenti parte dei predetti elenchi, risultanti inammissibili a seguito di verifica puntuale da parte dell'ASE della completezza e regolarità formale delle domande, nonché di quelle respinte in esito di controlli a successivi anche a campione, e di quelle per le quali è stata accertata l'impossibilità di registrazione del credito d'imposta nel registro RNA ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115, per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile secondo la regola de minimis;

- DATO ATTO** che ai richiedenti il beneficio la cui domanda risulti inammissibile è data comunicazione personale, attraverso la piattaforma SIPES;
- DATO ATTO** che nell'allegato alla determinazione 434 p. 11117 del 25-11-24 con riferimento alla pratica CONT_CRED_IMPO-3567 è stato erroneamente riportato il codice CUP di un'altra pratica, mentre quello corretto è il G11D24002840002;
- DATO ATTO** che con riferimento alla pratica CONT_CRED_IMPO-1920 approvata con determinazione n.369 del 06.11.2024 è stata disposta la revoca per dichiarazione non conforme stante l'iscrizione di attività agricola e mancata allegazione dell'asseverazione alla domanda, giusto avvio del procedimento mediante comunicazione di preavviso di revoca cui sono seguite osservazioni non ritenute meritevoli di accoglimento in quanto non provate; al destinatario è stata data comunicazione della revoca a mezzo pec tramite la piattaforma SIPES in data odierna;
- DATO ATTO CHE** conformemente alle disposizioni normative in materia e secondo quanto prescritto dal vigente Codice di Comportamento ASE, chi sottoscrive il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nè risultano segnalazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti che partecipano alla relativa fase istruttoria;

DETERMINA

- ART.1** DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni in premessa che qui si intendono espressamente richiamate, dell'elenco di cui all'Allegato al presente provvedimento, in cui sono riportate le ulteriori istanze rigettate rispetto all'elenco approvato con determinazione n. 242, prot. 7423 del 16-7-2024, limitatamente alle domande pervenute alla data del 28.05.2024 finalizzate al riconoscimento dell'agevolazione del credito di imposta art. 13 commi 2, lettera d) e 5, 5-bis e 6 della Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, ordinate secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

- ART.2** DI DARE ATTO che ai soggetti di cui all'allegato elenco è data altresì comunicazione personale con rappresentazione dettagliata delle motivazioni di rigetto e che, fuori dai casi di manifesta inammissibilità, tale comunicazione è preceduta da comunicazione ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/90, attraverso la piattaforma SIPES, così come previsto dall'Avviso;
- ART.3** DI DISPORRE LA REVOCA del beneficio mediante annullamento in autotutela ai sensi dell'art.21 nonies della legge 241/90 del provvedimento di concessione nei confronti della pratica CONT_CRED_IMPO-1920 di cui alla determinazione 369 del 06.11.2024; l'impresa è diffidata dall'utilizzo del credito di imposta precedentemente accordato e nel caso di avvenuto utilizzo dovrà procedere nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione personale attraverso la piattaforma SIPES alla restituzione attraverso modello di pagamento F24. Il codice tributo "7033" dovrà essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" dovrà essere valorizzato con l'anno di concessione del credito di imposta, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
- ART.4** DI DISPORRE le necessarie rettifiche agli elenchi precedentemente approvati;
- ART.5** DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza, di cui al D.Lgs. 33/2013, e di anticorruzione di cui alla L. 190/2012 , e nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – sezione Servizi alle Imprese – Bandi e Gare – al link <https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi>.

Contro il presente provvedimento è possibile:

- Ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione della comunicazione personale attraverso la piattaforma SIPES;
- Ricorso giurisdizionale amministrativo (G.A.): avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione personale attraverso la piattaforma SIPES; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il

termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni ; per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Cagliari.

La presente determinazione è posta a disposizione degli organi di vertice dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della L.R. 31/98, attraverso il sistema documentale.

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

ANGELA MARIA DEDOLA